

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SOLARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1961

Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, per l'arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira ad eliminare una grave ingiustizia di cui sono vittime alcuni ufficiali del Corpo di polizia stradale, già ufficiali di formazioni partigiane. Si tratta di questo.

Il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 1946, n. 86, disponeva l'arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo 4 del medesimo decreto stabiliva che i posti di ufficiale e di sottufficiale potessero essere conferiti a coloro che fossero già appartenenti alle Forze armate dello Stato rivestendovi almeno un grado superiore a quello cui aspiravano nel Corpo guardie di pubblica sicurezza o avessero esercitato le funzioni di detto grado in formazioni partigiane.

Ora, è accaduto che un numero limitatissimo di ufficiali partigiani venne assunto, in base alle norme allora vigenti, nel Corpo delle guardie ausiliarie di pubblica sicurezza: ma l'assunzione avvenne attribuendo ad essi il grado iniziale di sottotenente, anziché quello spettante in base al citato de-

creto legislativo luogotenenziale n. 154 del 1946. La causa fu che gli interessati, anche per ignoranza di detto decreto, avevano lasciato decorrere i termini ivi prescritti, fissati in 15 giorni, per la presentazione delle domande, decadendo così dal diritto di essere sistemati.

Quando gli interessati lo seppero, vi si rassegnarono. Tuttavia, è accaduto successivamente che gli ufficiali già appartenenti alle disciolte formazioni della milizia fascista (portuale, stradale, eccetera) fossero sistemati anch'essi nei corrispondenti ruoli delle guardie di pubblica sicurezza, con i gradi precedentemente rivestiti. Ciò avveniva, ad esempio, per effetto di un bando di concorso riservato appunto ai predetti, approvato il 12 marzo 1948 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1948, n. 113, in base al decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 510. E fin qui, a parte la riabilitazione degli appartenenti a tipiche istituzioni del regime fascista, la cosa poteva ancora apparire tollerabile. I beneficiari del predetto concorso, infatti, vennero sistemati con anzianità e ordine di ruolo postergati rispetto a quegli ufficiali di pubblica sicurezza, già ufficiali partigiani, i quali, come

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si è detto, non avevano potuto beneficiare del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, che li avrebbe inquadrati in gradi superiori a quello di sottotenente (avendo essi svolto funzioni dei gradi superiori nelle formazioni partigiane) e quindi li avrebbe messi in posizione gerarchica ancora più favorevole rispetto agli ufficiali delle milizie fasciste, successivamente sistemati.

È però accaduto che la legge 8 novembre 1956, n. 1326, ratificando con emendamenti il citato decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 510, ha riconosciuto in favore degli ufficiali provenienti dalle disciolte milizie fasciste, ai fini della progressione in carriera, l'anzianità precedentemente acquisita. Per effetto di tale riconoscimento, gli ufficiali in questione hanno sopravanzato nei ruoli i pari grado provenienti dalle forma-

zioni partigiane, che prima li precedevano. Ma, quel che è più grave, hanno sopravanzato nei ruoli e, per effetto delle maturate promozioni, nel grado, anche quegli ufficiali che, come s'è detto, militarono nelle formazioni partigiane con gradi superiori a quelli di sottotenente e che invece, per le ragioni già citate, non poterono godere del riconoscimento di tale requisito e vennero perciò sistemati nel grado iniziale della carriera.

Come voi vedete, si è così determinata una grave sperequazione: tanto più grave quando si pensa che ne sono vittime i valorosi combattenti della guerra partigiana.

Si rende, dunque, necessaria una misura riparatrice: a questo fine tende l'unito disegno di legge, che confidiamo ottenga la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, sono riaperti limitatamente ai combattenti della guerra di liberazione che abbiano militato in formazioni partigiane e vi abbiano esercitato le funzioni di ufficiale.

Art. 2.

Coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, posseggano i requisiti contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 154, e non abbiano a suo tempo avanzato nei termini la

domanda di cui all'articolo 3 del citato decreto, possono presentarla entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei modi e per i fini stabiliti dal decreto medesimo.

Art. 3.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a sistemare coloro che documenteranno il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, nello stesso grado e con la stessa decorrenza con i quali sarebbero stati sistemabili, se avessero concorso nei termini all'assunzione stabilita dal decreto medesimo.

In favore di coloro che verranno sistemati a norma del comma precedente, si procederà alla ricostruzione della carriera, ai soli fini giuridici, in base alle vigenti norme, rinnovando ora per allora i relativi scrutini di avanzamento.